

TI_GERICHTE 42.2022.26 vom 20. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.26

FR: TI_GERICHTE 42.2022.26 du 20 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 42.2022.26 del 20 giugno 2022

Regeste

Richiesta indennità giornaliera a causa del coronavirus per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 da parte di persona in situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Ricorso accolto per dicembre 2021 e gennaio 2022 viste le limitazioni decise dal CF

Erwägungen

E. 7

In definitiva, la limitazione dell'attività esercitata dall'opponente è da ascrivere alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata." (doc. 1) 1.5. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l'annullamento e domandando il versamento delle indennità per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 (doc. I). L'insorgente sostiene che da settembre 2021 a metà febbraio 2022 il Consiglio federale ha introdotto l'obbligo del certificato Covid, misura che ha ostacolato la crescita aziendale della società poiché ha impedito l'incremento di contratti con clienti esistenti nel mondo della ristorazione, eventi, palestre, ecc., lo sviluppo di nuova clientela e la concretizzazione del progetto "_____". Quale esempio la ricorrente evidenzia che il _____ è stato suo cliente dal 2018 al 2021 ed ha commissionato numerose installazioni digitali che potevano essere fisse o stagionali, in particolare per le feste natalizie, tra cui il _____ del 2020, che, malgrado la chiusura forzata decretata dal Consiglio federale, il ristorante aveva mantenuto come servizio per poter comunicare con la propria clientela durante le festività. Nel mese di settembre 2021 il _____ ha chiesto un nuovo preventivo per il _____ di dicembre che ha dovuto essere disdetto a causa delle restrizioni e delle numerose cancellazioni di cene aziendali e private. In questo contesto è stato depositato un dossier presso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport che ha riconosciuto il danno finanziario subito dalla società per l'annullamento della manifestazione di _____. La ricorrente rileva inoltre che nel 2020 aveva presentato un progetto di _____ che a causa delle restrizioni per il COVID 19 non ha potuto concretizzare. Questo progetto non era realizzabile con le misure del certificato COVID 19 poiché era basato su sponsoring ed entrate pubblicitarie tra le partite ed i tornei. Le regole inerenti il certificato COVID 19 limitavano il pubblico in maniera importante, creando una diminuzione degli utenti e l'impossibilità di trovare partner commerciali in questa situazione. Il progetto non era sostenibile. Infine l'insorgente rileva che da settembre 2021 a febbraio 2022 il tasso dei contagi era in aumento e la popolazione aveva paura. Nessuno sapeva come la situazione sarebbe evoluta nei mesi successivi, creando timori per gli investimenti futuri. Si tratta di una ragione aggiuntiva dovuta alle restrizioni imposte dalle autorità che le aziende e i privati hanno subito per 2 anni e che hanno provocato un danno

economico all'intera società. 1.6. Con risposta del 23 maggio 2022 la Cassa ha proposto la rielezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). in diritto in ordine 2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 23 aprile 2022 è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo da ottobre 2021 a gennaio 2022 (doc. 1). Ne discende che le contestazioni relative al mese di settembre 2021 esulano dalla presente causa e sono irricevibili. 2.2. In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “ [...] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden. ”). Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto. In concreto, ritenuto che questo Tribunale è entrato nel merito di numerosi ricorsi della qui ricorrente (cfr. STCA 42.2021.29 e 42.2021.30 dell'8 luglio 2021; STCA 42.2021.76 e 42.2021.77 del 7 febbraio 2022 e STCA 42.2022.15 e 42.2022.16 del 25 aprile 2022) prima della pubblicazione in internet delle predette sentenze, ci si potrebbe chiedere se non sarebbe contrario alla buona fede processuale negare ora alla società il diritto di interporre ricorso. In ogni caso, nella fattispecie, l'impugnativa è stata firmata da entrambi i dipendenti che hanno chiesto le indennità giornaliere, ossia _____ e _____ (per il primo cfr. inc. 42.2022.25), che sono i soci e i proprietari dell'azienda e che in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste dovrebbero iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Non vi è pertanto alcun motivo, nel preciso caso di specie, per rifiutare alla società un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (cfr. del resto la DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all'assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l'erogazione di prestazioni a causa di infortunio). nel merito 2.3. Ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871). Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull'art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell'ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all'indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

E. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “ Coronavirus: prolungamento del diritto all'indennità di perdita di guadagno ”). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell'articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3 bis e 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ...” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l'art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.” Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art.

E. 15

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. L'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l'art. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 (lett. a bis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. L'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell'indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l'importo e il calcolo dell'indennità, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1), all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3). Per l'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5): " Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente." Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3 bis o 3 quinquies è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l'art. 5 cpv. 2 ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. Dal 17 febbraio 2022 l'art. 5 cpv. 2 bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all'articolo 2 capoverso 3 bis che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. Per l'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. L'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. L'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l'art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Secondo l'art. 8 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità è versata all'avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità (cpv. 3). Infine, l'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione delle disposizioni su cui si fonda. 2.4. Nella Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721>). Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura: "(...) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all'indennità in virtù della limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (...)” Come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), tuttavia, il Consiglio federale ha successivamente adottato ulteriori misure restrittive. Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa, prevede: " 1041 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le 11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell'anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067. 1041.3 L'attività lucrativa è considerata aver subito una limitazione 3/21

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d'affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l'attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d'affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L'avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d'affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.” 2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.6. Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell'adozione dell'art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività

lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno. La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “ [...] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein . Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch , damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates [...]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “ [...] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. [...] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus . Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée ”, sottolineature del redattore) . Cfr. anche l'opuscolo edito dall'UFAS, intitolato “ Misure concernenti l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “ persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d'affari pari almeno ” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021). 2.7. In concreto la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 sostenendo che l'insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell'8 febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2). Nel caso di specie lo scopo societario è il seguente: “ _____.” Nelle richieste delle indennità per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022 figura che l'insorgente ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2018 ed ha avuto una cifra d'affari di fr. 7'200 nel 2018, di fr. 17'931 nel 2019 e di fr. 0 nei mesi in esame. Il reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS nel 2019 per _____ era pari a fr. 3'000 al mese. I salari non sono stati versati nei mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022. Alla domanda di sapere a quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d'affari, la società, nella richiesta relativa al mese di ottobre 2021, ha indicato: “ Impossibilità di svolgere la nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto. Difficoltà economiche per le aziende che non hanno la possibilità di investire risorse nella comunicazione nel digitale e nella pubblicità ”. Per quanto concerne la domanda di prestazioni per il mese di novembre 2021 la ricorrente ha affermato: “ Impossibilità di svolgere la nostra attività: - Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto ” e “ Difficoltà economiche per le aziende che non hanno la possibilità di investire risorse nella comunicazione nel digitale e nella pubblicità, in seguito ai provvedimenti covid emanati dal consiglio federale ”. Nella richiesta per il mese di dicembre 2021 la società ha precisato: “ impossibilità di svolgere la nostra attività. Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto. Impossibilità di

lavorare con i nostri clienti: ristorazione, eventi, palestra ecc. ”. Per il mese di gennaio 2022 l’insorgente ha indicato: “ impossibilità di svolgere la nostra attività: -Impossibilità di assembramenti e quindi dello sviluppo del nostro progetto _____” e “impossibilità lavorativa con i nostri clienti della ristorazione, eventi, palestre... che sono sottomessi alla 2G (provvedimenti della confederazione) ”. Interpellata il 15 novembre 2021 dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione emanata dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di ottobre 2021, la ricorrente ha affermato: " (...) vi informiamo che la nostra società opera nel settore della comunicazione ed eventi, quindi uno dei settori più colpiti dei provvedimenti Covid emanati dal consiglio federale. In effetti la nostra azienda è molto limitata in modo diretto: - Le piccole manifestazioni, ed eventi sono ancora proibiti all’aperto e non possiamo sviluppare il nostro progetto _____ (depositato al dicastero ed accettato dal municipio), queste misure ci stanno ancora impedendo di lavorare, limitando di maniera conseguente, il nostro fatturato. La nostra azienda è anche molto limitata in modo indiretto: - La nostra attività dipende della buona salute economica dei nostri clienti, quali sono i ristoratori, società di eventi, discoteche palestre, ecc... Questi settori sono colpiti direttamente dalle misure e dell’obbligo di avere una clientela vaccinata. E questa situazione ha una forte ripercussione sulla nostra azienda. Tutti questi clienti ne soffrono e non investono più nella comunicazione e i nostri servizi, limitando ancora una volta il nostro fatturato. Inoltre la situazione sta peggiorando, i contagi stanno aumentando in questo periodo autunnale e purtroppo siamo sempre in periodo di forte pandemia. Ieri le autorità hanno segnalato 4'297 contagi, 76 ricoveri e 6 decessi. Questa situazione non è molto rassicurante per i nostri clienti, creando paura, angoscia ed incertezze per gli investimenti aziendali attuali e futuri. In questo contesto infatti la nostra azienda, ha fatturato 0 chf nei un (sic) ultimi mesi quindi la nostra richiesta d’indennità ipg è totalmente giustificata, e di conseguenza vi chiediamo di accettarla.” (doc. 8) Va ancora evidenziato che con decisione del 1° marzo 2022 il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha deciso in merito all’istanza del 25 gennaio 2022 inoltrata dalla ricorrente ed intesa ad “ ottenere un’indennità per perdita di guadagno in seguito alle misure restrittive adottate dall’Autorità per fronteggiare l’emergenza coronavirus ”. Il DECS “ preso atto del preavviso

E. 17

dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “ situazione epidemiologica è preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (...). Il 13 dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350 e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (...) Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al 24 gennaio 2022 (...) ”. Dal 20 dicembre 2021 (fino al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotta l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi pubblici e le

manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l'accesso era limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv. 1 e 3 e 18 lett. a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall'UFSP). Tali misure, in vigore in dicembre 2021 e gennaio 2022, considerato l'ambito ricreativo nel quale opera l'insorgente, hanno colpito, perlomeno indirettamente, la ricorrente e rientrano nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando considerevolmente la sua attività, poiché la cifra d'affari ha subito una diminuzione pari almeno al 30%. Alla luce di quanto sopra occorre considerare adempiuta la condizione di cui all'art. 2 cpv. 3 bis lett. a dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022. Rilevato inoltre che alla dipendente _____, nel citato periodo non è stato versato il salario (cfr. il conteggio stipendio mensile), in parziale accoglimento del ricorso, l'incarto va rinviato all'amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità per dicembre 2021 e gennaio 2022 sono soddisfatti. 2.9. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 3 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.